

## **TI\_GERICHTE 35.2018.99 vom 17. April 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-04-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2018.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2018.99)

FR: TI\_GERICHTE 35.2018.99 du 17 avril 2019

IT: TI\_GERICHTE 35.2018.99 del 17 aprile 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

LPGA così definisce l'infortunio:

"È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

- "- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituale.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo dimovimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

L'insorgente non può del resto essere seguita laddove fa valere che la straordinarietà dell'evento subito ( ) sta quindi nel fatto che gli scossoni subiti, ( ), abbiano avuto conseguenze straordinarie in rapporto alla normale esperienza che una persona si aspetta di vivere passando una serata in un circuito per gare amatoriali di Go-Kart (doc. I, p. 10 il corsivo è del redattore), e ciò nella misura in cui, per costante giurisprudenza federale, il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, cosicché è irrilevante la circostanza che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali (cfr. supra, consid. 2.5.).

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere l'intervento di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.